

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XX
N. 40

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

18 MAGGIO 1967, N. 63

Trasmessa alla Presidenza il 26 maggio 1967

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 63

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

1. — Prof. Gaspare	AMBROSINI	Presidente
2. — Prof. Antonino	PAPALDO	Giudice
3. — Prof. Nicola	JAEGER	»
4. — Prof. Giovanni	CASSANDRO	»
5. — Prof. Biagio	PETROCELLI	»
6. — Dott. Antonio	MANCA	»
7. — Prof. Aldo	SANDULLI	»
8. — Prof. Giuseppe	BRANCA	»
9. — Prof. Michele	FRAGALI	»
10. — Prof. Costantino	MORTATI	»
11. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
12. — Dott. Giuseppe	VERZI	»
13. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
14. — Prof. Francesco Paolo	BDNIFACIO	»
15. — Dott. Luigi	OGGIONI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Campani Dina e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

RITENUTO IN FATTO. — Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso dalla signora Dina Campani, espropriata, contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva una ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in relazione all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76

e 77 della Costituzione: i decreti sarebbero viziati d'« eccesso di delega » poiché, anche per ammissione dello stesso Ente Maremma, i piani di esproprio sono stati predisposti sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore al 15 novembre 1949 (articolo 4 legge citata); il che avrebbe portato alla sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla legge.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — La questione è fondata.

È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949. Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i due decreti sono viziati di illegittimità costituzionale.

Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto per il risarcimento dei danni (vedi sentenza n. 97 del 1966 della Corte costituzionale).

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

F.to: Gaspare AMBROSINI — Antonino PAPALDO — Nicola JAEGER — Giovanni CASSANDRO — Biagio PETROCELLI — Antonio MANCA — Aldo SANDULLI — Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZÌ — Giovanni Battista BENEDETTI — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI

Il Cancelliere Capo *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 1967.

Il Cancelliere Capo *F.to:* Arduino SALUSTRI